

TI_GERICHTE 33.2001.80 vom 14. August 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-08-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2001.80

FR: TI_GERICHTE 33.2001.80 du 14 août 2001

IT: TI_GERICHTE 33.2001.80 del 14 agosto 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290 franchi;

E. 2

per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;

E. 3

per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo; b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione." (cpv. 1) " Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti: a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa; b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile; c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie; d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni); e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)." Dal 1° gennaio 1999 (sino al 31 dicembre 2000) l'importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari a Fr. 16'460.- per persone sole, Fr. 24'690.- per coniugi, Fr. 8'630.- per il primo e per il secondo figlio o orfano, Fr. 5'755.- per il terzo e per il quarto figlio o orfano e Fr. 2'880.- per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 novembre 1998). A decorrere dal 1° gennaio 2001, invece, gli importi massimi destinati alla copertura del fabbisogno vitale sono aumentati a Fr. 16'880.- per persone sole, Fr. 25'320.- per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli AVS o dell'AI, a Fr. 8'850.- (cfr. art. 1 dell'Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000). 2.6. Ancora, giusta l'art. 3c LPC i redditi determinanti comprendono: "a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è

computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato; b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile; c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000 franchi è preso in considerazione quale sostanza; d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI; e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga; f. gli assegni familiari g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato; h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)" 2.8. Quanto al rimborso delle spese di malattia e d'invalidità, l'art. 3d cpv. 1 LPC recita che: " I beneficiari di una prestazione complementare annua hanno diritto al rimborso delle spese dell'anno civile in corso, debitamente comprovate: a. di dentista; b. di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne; c. per diete; d. di trasporto fino al più vicino luogo di cure; e. di mezzi ausiliari e f. di partecipazione alle spese giusta l'articolo 64 LAMal." 2.9. L'assicurato contesta che la Cassa ha rifiutato di prendersi a carico la fattura per l'olio da riscaldamento ammontante a Fr. 1'098.60 emessa dalla società _____ in data 8 maggio 2001. Giusta l'art. 3d cpv. 1 LPC dianzi enunciato (cfr. consid. 2.8.), i costi attinenti al riscaldamento non sono menzionati nella lista del rimborso delle spese di malattia e d'invalidità, per cui la fattura prodotta dal ricorrente (doc. _) non deve essere aggiunta all'importo di Fr. 434.-, già riconosciuto dalla Cassa con la decisione impugnata. La spesa per l'olio da riscaldamento rientra invece nelle spese riconosciute di un assicurato, e meglio a titolo di spese accessorie della pigione conformemente all'art. 3b cpv. 1 lett. b LPC (cfr. consid. 2.5.). In proposito, questo TCA evidenzia che per le spese accessorie per le persone che abitano un immobile di loro proprietà (art. 16a cpv. 1 OPC-AVS/AI), come pure per coloro che beneficiano di un usufrutto o sono titolari di un diritto d'abitazione sull'immobile che abitano (art. 16a cpv. 2 OPC-AVS/AI), è previsto soltanto un forfait di Fr. 1'680.-. Nel caso concreto, il ricorrente è posto al beneficio di un contratto di comodato che, per i suoi effetti, non si distingue in modo marcato dall'usufrutto (Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Zurigo 1999, ad art. 745-778, n. 52 segg.). Pertanto, è a buon diritto che con la decisione 12 luglio 2001 relativa alla concessione di una prestazione complementare con effetto dal 1° luglio 2001, la Cassa ha computato all'interessato il summenzionato forfait quali spese accessorie, comprensivo delle spese per il riscaldamento. Ne discende che la fattura di Fr. 1'098.60 è già coperta dal forfait di Fr. 1'680.-. 2.10. Il ricorrente censura inoltre che anziché basarsi sulla notifica di tassazione 2001/2002, l'Amministrazione si sarebbe erroneamente basata, sulla notifica di tassazione 1991/1992 (agli atti dell'Amministrazione), laddove il reddito della proprietà fondiaria era allora pari a Fr. 2'800.- all'anno. Invece, dalla recente tassazione fiscale non risulta alcuna sostanza e, conseguentemente, alcun reddito lordo. Detta questione non deve essere esaminata nella presente sede, giacché la citata decisione 12 luglio 2001, rimasta incontestata, è validamente cresciuta in giudicato.